

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

(32^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, numero 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziativa di interesse turistico e alberghiero » (1219) (D'iniziativa dei senatori Moro ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 341, 343, 346, 347, 348, 349, 352
AUDISIO	343, 344, 346, 347, 349
BANFI	344, 345, 346, 349
CERRETI	349
CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo	344, 345, 346, 349, 351
FORMA, f.f. relatore	342, 346, 349
FRANCAVILLA	348, 351
MONTAGNANI MARELLI	346, 347
MORO	343, 344, 345, 346, 347
PASSONI	344, 345
ROTTA	349
VECELLIO	344, 349

La seduta è aperta alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Carubia, Cerreti, Forma, Franca-

villa, Giuntoli Graziuccia, Montagnani Marelli, Moro, Passoni, Perugini, Secci, Vacchetta, Vecellio e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Veronesi è sostituito dal senatore Rotta.

Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero » (1219)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Moro, Bonafini, Francavilla, Gray, Mongelli, Molinari, Restagno e Secci: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze

per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, senatore Molinari, se non si fanno osservazioni, invito il senatore Forma a riferire sul disegno di legge.

F O R M A , *f.f. relatore*. Prego i colleghi di volermi scusare se sarò un po' sommario data la brevità del tempo messo a mia disposizione.

Il disegno di legge riguarda l'interpretazione autentica di talune disposizioni della legge 15 febbraio 1962, n. 68, la quale sostituisce il contributo sui mutui, al contributo in conto capitale stabilito con la legge 4 agosto 1955, n. 691.

Già in sede di esame del disegno di legge n. 1809, divenuto poi legge n. 68, erano state manifestate alcune perplessità che si era inteso chiarire attraverso un ordine del giorno presentato dal nostro Presidente, senatore Bussi.

L'imprecisione dei termini ha provocato in taluni casi degli inconvenienti nello svolgimento delle pratiche e soprattutto ha dato luogo a differenti interpretazioni da parte dei vari istituti bancari e anche da parte degli organi dello Stato che debbono corrispondere il contributo. Pertanto, si è ritenuto opportuno predisporre norme che valgano a dissipare ogni dubbio in attesa che la nuova legge (se non erro la legge n. 68 scadrà nel giugno del 1966) regoli in modo organico e più preciso la materia.

Noi auspichiamo che la nuova legge ampli i contributi per le opere turistiche, anche in relazione alle necessità, rilevate in sede di discussione del bilancio; in tal modo si adegueranno meglio le disponibilità alle esigenze del turismo.

L'articolo 1 del disegno di legge si propone di chiarire i dubbi sorti circa la durata del contributo. Poichè la legge non specifica che si tratta di un contributo annuo, è sorta la questione se la concessione operi *una tantum* oppure si protragga nell'arco di più anni. Pare ovvia l'interpretazione: il contributo statale del 3 per cento va corrisposto per tutta la durata del mutuo. Que-

sto è infatti lo spirito della legge, che altrimenti non avrebbe senso.

Comunque, l'articolo 1 del disegno di legge precisa che « il contributo è concesso annualmente » e per un certo numero di anni. Questo anche auspicava l'ordine del giorno approvato in questa Commissione nella seduta del 2 febbraio 1962 su proposta del senatore Bussi.

Una seconda precisazione riguarda la durata dei mutui. Ora, la durata dei mutui può variare a seconda degli istituti che concedono i mutui stessi; vi sono istituti che possono concedere mutui venticinquennali, altri decennali e anche per una durata inferiore.

È sorto il dubbio se la durata del contributo debba essere condizionata dalla durata del mutuo o se invece debba essere autonoma. Sembra anche qui ovvio ai proponenti, e pare anche al relatore, che la durata del contributo sia autonoma rispetto alla durata del mutuo. Ci si potrebbe forse anche richiamare in proposito alla legge che prevede un contributo in interesse a coloro che stipulano mutui per l'acquisto di piccole proprietà contadine. Tale legge è applicata in modo chiarissimo. Anche nel caso in cui il mutuo, per qualsiasi ragione, venga a cessare e ne sia quindi limitata la durata, lo Stato continua a corrispondere il suo contributo, che viene scontato nella restituzione del denaro mutuato. Penso che di questa analogia possa essere tenuto conto nella valutazione della portata dell'articolo.

Altri dubbi di interpretazione sono sorti dalla dizione: « opere stesse », contenuta nell'articolo 2 della legge n. 68. Si prevede che le opere per le quali sia stata presentata regolare domanda ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, anche se iniziate prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68, siano ammesse ai benefici di questa legge. L'aggettivo « stesse » può portare ad escludere quelle opere che abbiano una variazione di spesa rispetto a quella prevista dalla domanda originaria.

La modifica dell'articolo 2 tende a stabilire che le opere debbono essere considerate come risultano dalla domanda integrativa prodotta in base alla legge 15 febbraio 1962,

n. 68, riferita all'originaria domanda presentata in base alla legge 4 agosto 1955, n. 691. In questo senso si deve intendere l'identità delle opere.

Queste, in breve, le principali modifiche proposte con il disegno di legge in esame.

Tali modifiche sembrano senz'altro da approvare tenuto conto che nella materiale applicazione della legge sono sorte controversie che hanno ritardato, in qualche caso, la concessione dei benefici e hanno reso incerti gli interessati se ricorrere ai benefici stessi per ampliare o costruire *ex-novo* impianti turistici, e ciò con notevole danno per quello che è il miglioramento delle nostre attrezzature nel settore.

Il relatore è favorevole all'accoglimento del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore della sua esposizione e comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

M O R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere qualche osservazione all'esposizione testè fatta.

I presentatori del disegno di legge sono anche membri della Commissione prevista dalla stessa legge che si vuole modificare, che deve dare al Governo orientamenti sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti. La Commissione che è composta di 8 senatori e 8 deputati, ha cooperato in questi anni proprio in funzione della applicazione della legge. I presentatori del disegno di legge appartenenti a tutte le parti politiche del Parlamento, sono stati concordi nella elaborazione del testo. Prego i colleghi di non preoccuparsi della lunghezza degli articoli. Si è preferito, anzichè usare la formula: « nell'articolo va inserita dopo la parola tale la parola tall'altra » ripetere tutto il capoverso oppure l'intero articolo.

La modifica del primo comma dell'articolo 1 mira a specificare che il contributo del 3 per cento è un contributo annuo, specificazione che non appare nella legge n. 68.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 68, poi, si parla di « durata dei mu-

tui ». Bisogna modificare la formula in: « durata dei contributi ».

Nell'articolo 2, come ha già detto il relatore, si usa la dizione « tali opere » in sostituzione dell'altro « per le opere stesse ». Tale riferimento sembra sufficiente per individuare che si tratta di quelle opere per le quali si erano già richieste le provvidenze della legge del 1955.

E da dire che qui gli inconvenienti derivano dal fatto che la spesa sopportata non coincideva a volte con quella inizialmente prevista. Ora, quello che importa è la funzione delle opere. E non ci sembra quindi rilevante il fatto che nella domanda suppletiva, avanzata per ottenere le provvidenze della legge n. 68, vi sia stata variazione degli importi.

Mi pare che questi siano i punti principali. In sede di discussione dei singoli articoli potremo fornire ulteriori chiarimenti.

Vorrei comunque aggiungere questo. Non sembra avvenuta la sostituzione di « mutuo » con « contributo », perchè la stessa legge, all'articolo 5, stabilisce che agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti dagli articoli 1 e 7 i contributi sono corrisposti direttamente. E questo chiarisce tutto il problema. Si deve intendere che la legge prevede contributi che hanno una determinata durata: venticinquennale o decennale. In relazione a questi contributi gli interessati possono richiedere dei mutui. In tal caso lo Stato versa direttamente agli istituti mutuanti i contributi, e ciò per tutta la durata del mutuo, restando fermo che, quando il mutuo non ha la stessa durata del contributo, il contributo viene successivamente versato direttamente all'interessato. Tutto ciò nello spirito dell'articolo 5 che stabilisce che quando gli interessati non possono avere il mutuo ricevono direttamente dallo Stato il contributo.

A U D I S I O . Perchè si parla di contributi dal momento che si tratta di un unico contributo del 3 per cento? Non potremmo adoperare la parola « contributo »? Il Ministero del turismo dà un contributo del 3 per cento annuo, non dei contributi.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vi è riferimento alla pluralità delle concessioni.

A U D I S I O . Ma all'articolo 1 si parla di « un contributo ».

M O R O . Sì, un contributo, ma che può essere venticinquennale per le opere nuove e decennale per le altre. In questo senso si parla di due tipi di contributi.

B A N F I . Ma nell'articolo 5 si usa il plurale e si dice: « contributi », perchè ci si riferisce agli « interessati ». Se usassimo il singolare e dicessimo: « l'interessato », allora si dovrebbe parlare di « contributo ».

V E C E L L I O . Vorrei dire qualcosa su questo disegno di legge, non solo perchè rappresento una zona turistica particolarmente interessata a queste provvidenze, ma per l'importanza che il turismo va sempre più assumendo nella vita economica e sociale della nostra nazione. Lo stesso Ministro ha avuto occasione, poco tempo fa, di rilevare come anche quest'anno, nonostante tutte le difficoltà manifestatesi in altri settori, la situazione del turismo ci sia mantenuta molto soddisfacente.

Come è stato già detto in sede di discussione del bilancio, tutto quanto si farà, signor Ministro, per migliorare la situazione del turismo corrisponde ad un preciso interesse del Paese.

Io ringrazio il relatore che, in così breve tempo, è riuscito a precisare determinate circostanze che hanno portato alla presentazione del disegno di legge.

Ora, esiste il problema delle garanzie che vengono richieste a coloro che chiedono i mutui. Per aver seguito taluna di queste iniziative ho visto quante difficoltà vengono frapposte dagli istituti finanziatori; quindi se posso esprimere un voto in questa sede, è che vi sia un intervento presso questi enti mutuanti, perchè concedano i mutui con maggiore sollecitazione.

Ho già accennato in sede di discussione del bilancio che mi sembra dubbio se convenga concentrare gli interventi nelle situa-

zioni già in via di sviluppo, ciò che corrisponderebbe ad un criterio di redditività, oppure distribuirli in un maggior numero di iniziative, in modo da far beneficiare zone più estese. Da un punto di vista d'interesse generale sarebbe, penso, meglio portare i contributi a iniziative più modeste e suddivise per tante e tante vallate. Sono, comunque, riflessioni che sottopongo ai colleghi.

Io mi limito a considerare due soli articoli. Prima di tutto, c'è la questione della durata: 25 anni mi pare un termine giusto, perchè si parla di immobili. Esso si potrebbe forse portare a 30 anni, dato che, in altri settori si parla, appunto, di 30 anni. Non so se vi possa essere accordo su questo. Comunque, ripeto, ritengo conveniente il termine di 25 anni. Per le attrezzature la durata potrebbe forse portarsi a 8 anni.

Trovo, poi, giusto che all'articolo 5 si parli di contributi da dare direttamente. Capita, infatti, che alcuni non siano in grado di dare le garanzie necessarie per ottenere il mutuo.

È evidente quindi, l'esigenza di disancorare la durata del contributo da quella del mutuo. Altro è stabilire che il mutuo si esaurisca nel volgere di 10 o 12 anni, (il che dipende, evidentemente, dall'istituto che lo concede), e altro è protrarre per 10 o 25 anni o 30 anni, come sarebbe nel caso che si accettasse la mia proposta.

Mi compiaccio di questa iniziativa, anche per la mia zona, che vive per il trenta per cento sul turismo. Non solo l'approvo, ma l'approvo calorosamente, invitando il Ministro a intensificare sempre più queste iniziative che sono fondamentali per la vita di alcune zone d'Italia. Il problema non è solo quello di introitare 600 o 700 miliardi, ma è quello di far vivere o non far vivere determinate zone soprattutto della montagna, le quali trovano nel turismo la possibilità di superare le difficoltà dei propri bilanci.

P A S S O N I . Devo dire che sono d'accordo per quanto riguarda il complesso del disegno di legge, però ho qualche perplessità circa l'articolo 7 per il quale desidererei rivolgere una domanda al signor Ministro. Siccome con tale articolo il termine per

l'ultimazione delle opere viene prorogato al 30 giugno 1966, vorrei sapere quante sono le domande tuttora inevase e, all'incirca, per quale importo; questo io chiedo ai fini pratici, per sapere cioè se effettivamente nella realtà si giungerà a soddisfarle o meno.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Potrò senz'altro rispondere su questo argomento al senatore Passoni, ma vorrei pregarlo di concedermi qualche tempo. Prego infatti la Commissione di tener conto del fatto — e l'onorevole Presidente ne è testimone — che io non prevedo che stamane si discutesse questo disegno di legge, per cui non sono ora in possesso di quegli elementi che mi sarebbero necessari per una risposta esauriente. Assicuro tuttavia il senatore Passoni che sarò in grado al più presto di dare una risposta al suo interrogativo.

Ritengo del resto che il senatore Moro, presentatore del disegno di legge insieme ad altri colleghi, potrà lui stesso fornire dei chiarimenti in proposito.

M O R O . Posso dire al senatore Passoni che l'articolo da lui richiamato si riferisce all'erogazione di un miliardo che è stata fatta per determinate opere e che tuttavia non ha niente a che fare con la legge n. 68, del 1962. Si coglie però l'occasione di questo disegno di legge per chiedere un'ulteriore proroga dei termini di ultimazione delle opere. Si chiede cioè che per molte di queste opere che sono state finanziate con quel contributo previsto dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, e non ultimate, sia consentita una ulteriore proroga per la loro ultimazione. Però, ripeto, è cosa che non ha niente a che fare con la legge n. 68.

Per quanto concerne il numero delle domande, senatore Passoni, non sono in grado di risponderle perchè a questo proposito occorrerebbe avere i dati dal Ministero.

P A S S O N I . Comunque sarebbe stato opportuno avere notizie in merito, per sapere se effettivamente queste domande di mutuo potranno essere evase o meno, e cioè se siano nella capienza della legge.

M O R O . Ma in quel caso tutto è definito ed il miliardo è stato tutto investito; ora si tratta solo di consentire una proroga del termine per l'ultimazione delle opere.

Potrei comunque, senatore Passoni, se lei lo desidera, fornirle dei dati per quanto concerne la legge n. 68.

B A N F I . Desidero anzitutto osservare che se il disegno di legge reca le firme di così numerosi membri della Commissione ciò sta a significare che esso evidentemente risponde ad esigenze riconosciute. Mi permetto però di dire che io, francamente, non riesco a comprendere l'articolo 2. Tale articolo, infatti, si riferisce ad opere che siano state iniziate prima del 1962 e per le quali sia stata presentata la domanda ai sensi della legge del 1955. In tale articolo, tra l'altro si dice esattamente: «...e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge...»; la citata legge è quella appunto del 1955.

Ora, il principio che si deve seguire è che quando si iniziano delle opere si conosce la situazione del mercato, quali sono le provvidenze previste e così via; e ci si basa poi su questi dati per i calcoli del conto dell'opera.

Noi non possiamo mescolare tempi e provvidenze diverse. Oggi è certo che quelle opere dovrebbero essere ultimate; se non sono state ultimate, essendo iniziate prima del 1962, ciò significa che non si tratta di opere serie. Ma se sono state ultimate, allora ricadono nell'ambito della legge del 1955 ed è giusto che per queste opere vengano concessi i contributi previsti dalla legge nel momento in cui venivano costruite.

M O R O . Ma le opere non erano state iniziate in base alla legge del 1955.

B A N F I . È detto qui nell'articolo 2: « Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare

domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691...». Il che significa che erano regolate da una certa situazione legislativa che evidentemente in quel momento prevedeva dei fondi e quindi in quel settore devono restare.

Non le possiamo ora trasferire qui e fare confusione di tempi, per cui si possa anche scegliere il tipo di beneficio che desidera avere.

Sarebbero perciò necessari degli schiarimenti su questo punto e per vedere se non sia il caso di modificare l'articolo 2.

F O R M A, *f.f. relatore*. A me sembra che lo spirito dell'articolo 2 della legge (noi diamo solo una interpretazione, in quanto la legge scadrà tra breve e la materia dovrà essere tutta ridiscussa in sede di esame delle nuove disposizioni) dovrebbe essere questo: un qualsiasi imprenditore nel campo del turismo fa la domanda, ai sensi della legge precedente, per avere i fondi; intanto viene autorizzato ed inizia i lavori. I fondi di quella legge praticamente si esauriscono. Si viene quindi alla formulazione della legge n. 68 e in quella sede si tiene presente che vi sono iniziative meritevoli di finanziamento, però non vi sono i fondi. Ed allora, mentre prima il contributo era fissato in conto capitali, si stabilisce con la legge n. 68 che l'imprenditore che ha iniziato i lavori correndo il rischio di non avere alcuna provvidenza potrà avere un contributo in conto interessi. A me sembra pertanto che la norma sia opportuna e del resto è stata certo ampiamente discussa in sede di formulazione.

B A N F I. Però importante è l'articolo 13 della legge 15 febbraio 1962, n. 68. Lì si parlava di due anni.

M O R O. L'articolo 13 configura il caso poc'anzi ricordato di opere finanziate con il miliardo, per l'ultimazione delle quali veniva previsto un determinato termine; noi chiediamo una proroga del termine. Comunque questo investe l'articolo 7 del disegno di legge in esame, quindi si tratta di un altro problema.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Veramente, signor Presidente, mi pare che non ci sia molta chiarezza nella discussione; forse sarebbe bene rinviarla per un esame più approfondito.

P R E S I D E N T E. Ritengo che possiamo comunque procedere nella discussione e poi, dagli elementi che ne verranno, potremo decidere circa l'opportunità o meno di un rinvio.

A U D I S I O. Signor Presidente, desidero anzitutto dire che noi siamo evidentemente favorevoli al complesso del provvedimento, alla cui formulazione, peraltro, abbiamo partecipato con i nostri rappresentanti senatori Francavilla e Secci.

Non ho avuto prima occasione di intervenire sull'argomento e vorrei ora fare una osservazione, in base all'esperienza che abbiamo in questo campo ed in altri simili.

È l'articolo 3 che ha richiamato la mia attenzione. A mio avviso la formulazione dell'articolo 3, anche nella stesura attuale, non tale da consentire una attuazione pratica; non può, cioè, nella realtà, essere portata sul piano dell'esecuzione effettiva.

Così inizia l'articolo 3: « Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto... ».

Come fa, io mi domando, il Ministero del turismo e dello spettacolo a decentrarsi per il controllo di centinaia, migliaia e forse anche decine di migliaia di opere che si realizzano in ogni località del nostro Paese?

C O R O N A, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il controllo c'è, altrimenti come si farebbe?

A U D I S I O. Ma io parlo di un controllo effettivo; in questo caso invece sarebbe un controllo puramente formale. Sarebbe un controllo effettuato da chi?

C O R O N A, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Effettuato dall'Ufficio tecnico del Ministero, che fa i collaudi.

AUDISIO . . . e che quindi deve dislocarsi ovunque; come conseguenza, cioè, si ha una pleora di funzionari che girano per l'Italia.

Questa è una domanda che io pongo all'onorevole Ministro e siccome ho questa perplessità mi è sembrato giusto esporla, per poter avere dei chiarimenti.

Non sarebbe più opportuno che il Ministero si avvallesse, per il controllo, degli enti locali, che sono dotati di uffici tecnici, con la collaborazione degli enti provinciali del turismo, aziende di soggiorno e di cura od altro, a seconda della distribuzione che avranno le opere da eseguirsi? In tal caso il Ministero avrebbe tutte le garanzie di un controllo sicuramente obiettivo ed efficace, e si avrebbe una democratizzazione effettiva.

Abbiamo in ogni Comune un ufficio tecnico (che potrebbe procedere d'accordo con gli Enti provinciali del turismo) il quale potrà esprimere adeguati pareri sulle opere murarie o sulle altre opere che eventualmente potessero essere sottoposte al suo controllo; ma soprattutto mi riferisco al controllo da effettuarsi per quanto concerne quella parte di contributi che vengono elargiti per dieci anni, per spese di ammodernamento, arredamento eccetera.

Comunque con questo sistema si risparmierebbero senz'altro diversi milioni, a beneficio della Amministrazione del turismo e dello spettacolo.

Mi rivolgo pertanto al senatore Moro, che so attento a queste questioni, per cercare di trovare insieme una diversa formulazione dell'articolo 3 che tenga conto di queste esigenze che ho prospettato; si potrebbe studiare il modo, anche d'accordo con il Ministro, di garantirci e tutelarci da eventuali illeciti che purtroppo oggi si potrebbero verificare, specie trattandosi dei denari dello Stato.

Pertanto, la proposta che io faccio praticamente, non solo al relatore, ma anche al senatore Moro, quale primo firmatario del disegno di legge, è di trovare una stesura diversa dell'articolo 3, tale da ovviare a taluni inconvenienti che ho prospettato.

Questo, naturalmente, se le mie osservazioni hanno una validità; perchè se i colleghi o l'onorevole Ministro mi dimostrano che sono infondate io non ho nulla da obiettare.

PRESIDENTE . Prima di proseguire nella discussione, vorrei osservare che, pur essendo in via generale tutte le parti d'accordo per l'approvazione del disegno di legge, almeno in linea di massima, tuttavia dalla discussione fin qui svolta è emersa l'opportunità di puntualizzare talune questioni, di chiarire alcuni elementi, articolo per articolo. Se non fosse possibile risolvere nel corso della seduta questi dubbi, si potrebbe istituire nel frattempo un Sottocomitato ristretto il quale potrebbe studiare in maniera più approfondita i vari problemi che sono stati prospettati.

MONTAGNANI MARELLI . Se mi consente, signor Presidente, c'era già un Sottocomitato nominato per un esame particolare di questi problemi; evidentemente non ha lavorato molto diligentemente.

MORO . Tutte le osservazioni che sono state fatte sono pienamente lecite; io personalmente, ad esempio, potrei anche essere d'accordo sul rilievo mosso dal senatore Audisio circa i sistemi di controllo e così via, però è da rilevare che se ci mettiamo su questa strada andiamo fuori del campo previsto dal disegno di legge in esame in quanto si va a toccare la legge n. 68, legge che sta ormai per esaurire la sua validità. Su tale legge si è ormai stabilita tutta una prassi ed una procedura che ha già creato determinati istituti giuridici che noi dobbiamo rispettare; del resto quella legge avrà la sua scadenza al 30 giugno 1966.

A me pare che tutte le proposte che sono state fatte oggi non possano essere accolte, perchè altrimenti altereremmo tutto il sistema, senza in pratica arrivare a conclusioni pratiche. Dovremmo invece sollecitare l'onorevole Ministro a presentare un disegno di legge organico, oppure formularlo noi stessi in maniera da sostituire l'attuale sistema, che tra l'altro ha determinato anche

molti inconvenienti di altra natura. Ad esempio, il sistema del contributo sugli interessi anzichè contributo sul capitale ha fatto sì che entrasse in gioco il sistema delle garanzie bancarie, per cui molto spesso i più modesti operatori non sono riusciti ad avere i fondi, che sono invece andati a beneficio di chi era in condizione di garantire l'operazione. In futuro potremo eventualmente pensare ad un sistema duplice, cioè contributo sia sugli interessi sia sul capitale.

Il provvedimento oggi al nostro esame ha, invece, un obiettivo molto semplice: si propone di aggiungere la parola « annuo » dopo la parola « contributo », perchè sia chiaro che si tratta di un contributo annuo; e inoltre tende a sopprimere le parole « opere stesse » in quanto dalla Corte dei conti, ad esempio, è stata data una interpretazione nel senso che se l'opera non riproduce esattamente la stessa cifra per cui era stato chiesto il finanziamento (in base alla legge del 1955), non si tratta della stessa opera. Qui occorre, invece, stabilire l'identità dell'opera in riferimento alla sua funzione e in base ai criteri che hanno consentito al Ministero di prendere in considerazione la richiesta. Si tratta, ripeto, di opere per le quali erano stati già richiesti i contributi ai sensi della legge del 1955 e che erano state iniziate prima che entrasse in vigore la legge n. 68. È quindi un capitolo chiuso.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un disegno di legge di pura e semplice interpretazione autentica, al di fuori della proroga prevista dall'articolo 7 per la quale eventualmente la Commissione, se non lo riterà opportuno, potrà anche non dare la sua approvazione.

Tuttavia, nel momento in cui si apportano quei ritocchi che sono stati illustrati, sarebbe opportuno rivedere anche questa questione della proroga, portando tutto all'unico termine del 30 giugno; per la stessa data, cioè la fine dell'esercizio finanziario 1966, è pure prevista da parte del Ministero la disponibilità dei fondi che non sono stati erogati prima della scadenza. Oggi infatti c'è il rischio che questi vengano passati in economia del Ministero del

turismo, elemento questo che mi pare di una certa importanza e quindi da tenere nella dovuta considerazione. Ciò spiega anche l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge; allo stato delle cose, comunque, penso che non si possano accettare modifiche sostanziali al provvedimento in esame perchè altrimenti altereremmo tutto il sistema. L'onorevole Ministro, del resto, potrà certamente esprimere il suo pensiero in proposito.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la mia proposta di rinvio voleva solo essere un suggerimento al fine di facilitare il nostro lavoro. Se però la Commissione ritiene che questa mattina si possa ugualmente giungere all'approvazione di questo disegno di legge, continuiamo pure nella nostra discussione.

F R A N C A V I L L A . Vorrei chiarire, signor Presidente, alcune questioni che riguardano il tipo di accordo che noi avevamo preso e, per così dire, la condizione alla quale questo accordo era stato raggiunto.

Mi pare che tutti noi siamo d'opinione che vi sia la necessità di una legge che riformi strutturalmente tutta l'impostazione della politica turistica; questa è l'opinione, se non erro, sia della Commissione che del Governo.

Ebbene, se questo noi ci proponiamo e se questo vogliamo raggiungere, il disegno di legge in esame è soltanto da considerarsi come un provvedimento di tipo transitorio — e a quest'unica condizione esso può andare avanti — un provvedimento di interpretazione delle leggi esistenti ed anche di modifica di talune situazioni per dar modo di intervenire evitando determinate difficoltà che sono state rilevate nelle stesse discussioni all'interno della Commissione.

P R E S I D E N T E . I firmatari erano tutti d'accordo.

F R A N C A V I L L A . Poichè sono emersi alcuni suggerimenti, rimanendo nello spirito cui si è accennato, cioè di un provvedimento di tipo transitorio, forse si

potrebbe nominare un comitato non necessariamente composto dai firmatari del disegno di legge, ma da due o tre membri della Commissione, per esaminare alcune delle proposte fatte e giungere rapidamente ad una formulazione che tenga conto delle valutazioni qui svolte.

Mi pare che questo possa essere fatto anche entro una settimana.

P R E S I D E N T E Si potrebbe arrivare ad una conclusione anche domani stesso.

R O T T A . Non ho nulla da obiettare sull'insieme del disegno di legge, ma, dato che si è discusso anche di qualche articolo in particolare, se permette il senatore Moro (del quale è comprensibile il desiderio di vedere oggi stesso esaurita la discussione sul disegno di legge), io vorrei proporre la soppressione, all'articolo 4, delle parole « e principalmente agli enti locali e agli enti turistici pubblici ». Questo per non rischiare di allontanarci da quello che è lo spirito del provvedimento, cioè il riconoscimento dell'apporto allo sviluppo turistico. L'ente pubblico potrebbe essere favorito in quanto tale, ma non in quanto venga a risolvere problemi di carattere turistico.

B A N F I . Ho l'impressione che più si discute, più le cose si complicano.

La mia proposta è che, tenuto conto dei chiarimenti e delle osservazioni fatte e che si tratta di un provvedimento del tutto transitorio, si approvi il disegno di legge così com'è, pur esprimendo ognuno le proprie preoccupazioni e le proprie riserve.

V E C E L L I O . Sono d'accordo.

F O R M A, *f.f. relatore*. Io posso far mie le conclusioni del senatore Banfi, che erano già in germe nelle considerazioni del senatore Francavilla.

Se noi ci mettiamo a discutere delle modifiche, che sarebbero indubbiamente da fare, non parliamo più di interpretazione della legge n. 68, ma di ritocchi ad una legge che sta per scadere.

Noi pensiamo che in sede di discussione della nuova legge, cosa che avverrà piuttosto presto, le osservazioni che ora sono state fatte saranno riprese e valutate nel modo più ampio.

C E R R E T T I . . . e respinte . . .

F O R M A, *f.f. relatore*. Sono d'accordo su alcune osservazioni fatte in tema di controllo delle opere. Le osservazioni del senatore Banfi mi trovano in parte personalmente d'accordo, e del resto trovano riscontro nelle proposte che si vanno facendo in ordine ai lavori che sono sotto la sorveglianza e la competenza del Ministero dei lavori pubblici. Penso quindi che non si debba arrivare a discutere senza poi operare.

Come relatore, pur dando atto delle imperfezioni che esistono nella legge ed augurando che si possa migliorarla, ritengo che sia opportuno approvare ora le modificazioni proposte, che valgono anche a sbloccare certe situazioni ferme per meri motivi di interpretazione con danno del nostro sviluppo turistico che ha invece bisogno urgente del provvedimento.

C O R O N A, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io sono innanzitutto grato ai presentatori — e in particolare al senatore Moro, che segue, anche come Presidente della Commissione prevista dalla legge n. 68, i lavori di questo settore — della iniziativa di questo disegno di legge che in pratica è stata coordinata con il Ministero.

Lo stesso Ministro, in sede di Commissione interministeriale, si fece premura di segnalare alcune difficoltà che risultavano dall'interpretazione e applicazione della legge n. 68, e si convenne che la soluzione migliore per eliminare queste difficoltà fosse quella della presentazione di una proposta parlamentare, che, dato il carattere interpretativo delle norme, poteva raccogliere l'adesione di tutti i Gruppi, come difatti è stato.

Io ritenevo di non dover intervenire alla seduta di questa Commissione, quindi non ho portato con me dei dati da poter fornire, nè ho la facoltà di ricordarli tutti.

Mi riferisco all'osservazione del senatore Passoni, che però non incide sul merito.

Posso dire — facendo considerazioni di carattere generale — che il vero problema di fronte al quale ci troviamo è l'enorme numero delle domande rispetto alla scarsità dei mezzi esistenti, tanto che la Commissione appositamente costituita, la quale deve fissare i criteri di ripartizione dei fondi, si trova essa stessa in difficoltà nello stabilire tali criteri in maniera tassativa. Vi sono anche alcune situazioni cui si vorrebbe ovviare, cui non corrispondono però effettive possibilità di soluzione. Mi riferisco al Mezzogiorno. Io ho notevolmente aumentato le erogazioni per il Mezzogiorno, però non nella misura che mi era stata suggerita dalla Commissione, e ciò semplicemente per il fatto che nel Mezzogiorno non esistono iniziative in grado di raggiungere la quota percentuale che era stata indicata.

Vi sono, naturalmente, delle considerazioni di carattere generale che mi permetterò di fare qui, perchè penso che la Commissione sia unanime nel valutarle. E, del resto, una prerogativa del turismo di trovare, in genere, assai più consensi che dissensi nella pratica attuazione delle iniziative.

La legge n. 68 ha indubbiamente un'impostazione che non corrisponde alla realtà economica del Paese. Si è sostituito ad un contributo in conto capitale un contributo sui mutui, che presupponeva una grande disponibilità di mezzi finanziari, che in realtà non si è trovata, anche se adesso le cose vanno migliorando.

C'è poi, da decidere — e questo è un problema che riguarda non solo questa Commissione, ma tutto intero il Parlamento, il Governo — una politica generale per il turismo che realizzi veramente quello che auspicava il senatore Vecellio.

Intendo dire, con ciò di aver fatto uno sforzo in questo senso, senza venir meno alla prima impostazione data quando si discusse il problema in occasione della presentazione del bilancio.

Credo di poter dire che c'è stata una mobilitazione generale dello Stato in questo

senso e ritengo che i risultati di quest'anno siano positivi.

Abbiamo avuto gli ultimi dati del mese d'agosto, da cui risulta che quest'anno c'è stato un aumento di oltre il 30 per cento per quanto riguarda gli introiti valutari; e credo che il Paese debba essere veramente grato a questo settore in quanto esso ha permesso di superare situazioni difficili che riguardavano la stessa stabilità della moneta. L'aumento del saldo turistico è stato superiore del 40 per cento nei confronti dello scorso anno; quest'anno si è dunque avuto un *boom* per cui si sono raggiunte cifre mai riscontrate. Se ben ricordo, si è registrato un aumento di presenze di turisti stranieri del 20 per cento, dato assai soddisfacente, a mio giudizio, in quanto è garanzia per l'avvenire.

A questo proposito vorrei evitare che si ricadesse nel solito fatalismo di credere che i turisti stranieri devono necessariamente venire in Italia, come le rondini a primavera; c'è piuttosto una mobilitazione generale dell'apparato dello Stato nel suo complesso, che si è notevolmente interessato del turismo.

Noi dobbiamo tener presente che una politica del turismo si può attuare solo in quanto tutte le Amministrazioni scelgano il turismo come criterio di valutazione fondamentale.

Mi permetto di dilungarmi su questi problemi proprio perchè vedo che non ci sono opposizioni in merito, per cui potrei dire di parlare a nome di tutti i membri della Commissione o quasi.

Da alcuni dati che verranno pubblicati proprio in questi giorni risulta, ad esempio, che vi è un notevolissimo sviluppo dei traffici aerei, cioè del 14 per cento. E per incrementare il turismo, a mio giudizio, il Paese si deve attrezzare con aeroporti e con autostrade, però, non nella maniera in cui le abbiamo fatte finora, cioè senza preoccuparci delle frontiere. Se noi non cominciamo a dare un facile accesso al nostro Paese, è inutile che il Ministro vada all'estero, vada ad esempio in Germania — e vi assicuro che sono forse più popolare là che qua — a dare garanzie dell'intervento dello

Stato eccetera. E pur di garantire un più facile accesso al turismo in Italia bisognerà magari sacrificare qualcosa, bisognerà eventualmente sacrificare qualche altra autostrada; questo dico soprattutto per quanto riguarda la frontiera del Brennero.

Lo stesso dicasi per i trasporti aerei. Perché Palma di Majorca ha avuto lo sviluppo che ha avuto, e lo stesso dicasi per Rimini o Alghero? Perché vi sono gli aeroplani e si è fatta una politica degli aeroporti.

Naturalmente sono tutti problemi che comportano decisioni non di competenza diretta del Ministero del turismo, ed è per questo che da due anni, con entusiasmo e con passione, io predico che il turismo è un fenomeno globale, che necessita di un intervento globale di tutte le Amministrazioni; si tratta, praticamente, di una scelta di fondo.

E dobbiamo anche guardarci da certi luoghi comuni, come ad esempio il disprezzo delle attività terziarie, che ogni tanto sento risuonare anche sulla bocca di autorevoli esponenti del mondo politico.

Il nostro Paese è il primo Paese turistico del mondo; non abbiamo il ferro, non abbiamo il carbone, però abbiamo un richiamo naturale, storico, artistico.

Abbiamo avuto anche dei riconoscimenti: primo quello del Presidente della Repubblica che ha rivolto al Consiglio centrale del turismo parole che sono state di grande conforto per il nostro lavoro.

Ritengo quindi che si possa arrivare a fare un esame generale della politica di questo settore con l'intervento anche di tutte le altre Amministrazioni.

Per quanto riguarda i problemi di cui oggi ci occupiamo, esistono taluni inconvenienti di interpretazione che io avevo già segnalato e che il senatore Moro conosce bene. Tra l'altro posso dire che il disegno di legge è stato predisposto proprio per superare certe difficoltà che si ricollegano alle osservazioni del senatore Banfi.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Passoni, posso ancora assicurargli che al più presto gli fornirò i dati richiesti; comunque posso dire che ci sono stati alcuni imprenditori che hanno fatto la domanda sulla base della vecchia legge e non han-

no avuto il contributo perchè le domande erano superiori alle disponibilità. Questi hanno rinnovato la domanda ed è nata la questione se le opere dovevano essere le stesse o meno. La legge interpretativa dice che se anche non sono materialmente le stesse opere, cioè se non si identificano stanza per stanza, bagno per bagno e così via, si può usufruire del contributo. Ciò non significa, però, che si abbia automaticamente il diritto al contributo, perchè poi ci deve essere una scelta fatta sulla base di accertamenti, controlli, eccetera.

Terremo anche presenti le altre questioni, come quella sollevata dal senatore Vercellio circa il periodo di 25 e 10 anni, o l'altra concernente il controllo. Prendo anzi atto della proposta del senatore Audisio, proposta che va senz'altro studiata; naturalmente essa involge anche delle questioni di principio notevoli, come il deferimento di funzioni proprie dello Stato ad enti che non sono lo Stato. Bisogna naturalmente vedere come usare questi controlli, le richieste degli enti locali per assolvere a tali controlli, i pericoli derivanti dal fatto che gli enti locali possano essere soggetti a pareri positivi...

F R A N C A V I L L A . Però, signor Ministro, sul fatto che questi enti non siano lo Stato noi esprimiamo delle riserve: gli enti locali fanno parte dello Stato...

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Mi scusi, ma perchè li chiama enti locali? Dal momento che c'è una distinzione terminologica c'è anche una distinzione di funzioni. Comunque, ripeto, non mi rifiuto di considerare questi problemi; io sono per il decentramento e credo di averne dato prova.

Quando però si arriverà alla nuova legge bisognerà fare uno sforzo; è noto che le possibilità dello Stato non sono infinite, per cui se si faranno delle concessioni da una parte bisognerà pure preoccuparsi di trovare i fondi, eventualmente togliendoli da qualche altra parte.

Per quanto concerne l'osservazione del senatore Rotta devo dire che quest'articolo 4, che modifica l'articolo 7 della precedente

legge, in realtà lo ripete pressoché testualmente. Comprendo perfettamente che ci possano essere divergenze di opinioni, derivanti anche da una diversa concezione politica; così può piacere o non piacere che si parli principalmente di enti locali, enti turistici o pubblici, però questo è l'articolo 7 e finora la legge è stata applicata con questa norma. Come potremmo, nel corso di applicazione della legge, cambiare il testo ed introdurre una norma diversa? Non è possibile, perchè per tutto un periodo di tempo la legge ha avuto vigore secondo quelle disposizioni ed è chiaro che per tutta la durata della sua efficacia, sia pure cercando di superare difficoltà di applicazione e di interpretazione, bisognerà andare avanti con gli stessi criteri.

Mi sembra che il disegno di legge in esame risolve tutti i problemi. Vorrei scusarmi per non avere con me le solite carte di cui un Ministro è fornito, ma so che tutto ciò è conforme al giudizio dei miei uffici che mi è stato ora confermato. Ritengo che il provvedimento risolve tutte le difficoltà di interpretazione; vorrei, pertanto, pregare la Commissione di approvarlo e, anche in futuro, di appoggiare l'opera che è necessario compiere in questo campo.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che l'esito della discussione, soprattutto attraverso l'opera del relatore, e le affermazioni, fatte con entusiasmo dall'onorevole Ministro, ci dispensi dal procedere ad altri rinvii, tanto più che è stato sottolineato il carattere interpretativo e non innovativo del provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, rifugi alpini,

campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno e dell'immobile da adattare ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 1 della succitata legge è sostituito dal seguente:

« La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto in rate

semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonchè tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralità di contributo ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente.

(È approvato).

Art. 6.

All'articolo 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma ».

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 13 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è prorogato ad ogni effetto, al 30 giugno 1966.

La disponibilità che viene accertata al 31 dicembre 1965 sul fondo di lire 1 miliardo di cui all'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è reiscritta nel bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 1966, fra le spese in conto capitale per la destinazione stabilita dall'articolo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonchè alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi ».

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari